



FABI - Intesa Sanpaolo

BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI

Attenzione alla scadenza del 28 FEBBRAIO 2009 per gli iscritti all'Università - anni successivi al primo

3) in caso di iscrizione ad **anni successivi al primo** del corso universitario, e per la corresponsione dell'importo "a conguaglio" per il primo anno accademico, la domanda dovrà essere prodotta secondo le modalità sub b)

"b) inoltrate, utilizzando i moduli allegati alla presente Policy unicamente per le borse di studio relative all'università, alla Direzione Personale – Servizio Relazioni con il Personale - Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lugaro, 15 – 10126 Torino."

Nel periodo da gennaio ed entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione con indicazione degli esami sostenuti ed il relativo numero di crediti acquisiti nonché il piano di studi seguito entro la suddetta data.

Intera Policy aziendale sulle Borse di studio:

1. PREMESSA

La presente Policy aziendale si applica nei confronti di tutti i Dipendenti di Intesa Sanpaolo, del Banco di Napoli e della Banca dell'Adriatico e fornisce le indicazioni di carattere operativo da osservare per l'erogazione delle provvidenze per studio a favore dei figli di lavoratori previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero, laddove di maggior favore, dalla contrattazione aziendale.

La medesima disciplina trova applicazione a far tempo dall'anno scolastico/accademico 2007-2008 e cessa il 31.12.2011. Ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio a suo tempo seguito per la corresponsione degli assegni familiari – iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge competono le borse di studio previste dall'art. 56 del C.C.N.L. dell'8 dicembre 2007.

Sulla base di quanto disposto dalla vigente contrattazione aziendale sono inoltre erogate a favore dei figli di dipendenti con un reddito lordo annuo complessivo non superiore ad € 60.000,00 (inteso come Retribuzione Annuale Lorda comprensiva di eventuali elementi variabili del singolo dipendente richiedente, dato rilevabile nel CUD nella parte C, casella 4 "imponibile previdenziale" relativo ai redditi dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) le provvidenze per motivi di studio di seguito specificate al punto 3. Al riguardo si precisa che la provvidenza sub 3 E) sostituisce, al verificarsi delle condizioni previste, le previsioni del CCNL.

Le provvidenze in argomento sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio erogate/riconosciute per lo stesso evento anche da soggetti terzi.

Sono ammessi a fruire di tali borse anche i figli o persone equiparate a carico del coniuge del dipendente secondo il predetto criterio sempre purché non beneficino di altre forme di concorsi di spesa o borse di studio.

2. BORSE DI STUDIO DA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Le borse di studio in argomento ovvero relative a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge - come già precisato incompatibili con eventuali altre forme di concorso di spesa o borse di studio ed erogabili per un numero di anni non superiore alla durata del corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria - sono messe in pagamento annualmente nei mesi di marzo, ottobre e dicembre come segue:

a) con lo stipendio del mese di ottobre dell'anno in cui si è concluso l'anno scolastico di riferimento, a favore degli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, vengono erogati rispettivamente, l'importo di € 74,89 e l'importo di € 105,87, a condizione che gli studenti beneficiari siano stati promossi;

b) con lo stipendio del mese di dicembre dell'anno di iscrizione, a favore degli studenti che frequentano, per la prima volta, il primo anno di corso presso facoltà universitarie legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, viene erogato l'importo di € 116,20;

c) con lo stipendio del mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento, a favore degli studenti universitari iscritti ad anni di corso successivi al primo presso le facoltà sopra indicate che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento nonché agli iscritti al primo anno della c.d. laurea specialistica viene erogato l'importo di € 216,91, mentre alla fine della sessione d'esami del primo anno accademico è attribuito l'ulteriore importo di € 100,71, pari alla differenza tra il maggiore importo spettante rispetto a quello già percepito a titolo di anticipo nel mese di dicembre.

Nei confronti dei figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi universitari secondo l'ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 - continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 60 del CCNL 11.7.1999. Conseguentemente le borse di studio, per gli anni successivi al primo (e la somma a "conguaglio" relativa al primo anno), sono erogate a favore degli studenti universitari iscritti a facoltà universitarie legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, che abbiano superato alla fine della sessione d'esame dell'anno di riferimento tutti gli esami previsti dal piano di studi meno due.

La contrattazione collettiva nazionale prevede inoltre maggiorazioni dell'importo delle borse di studio per la scuola secondaria di secondo grado (per un valore complessivo pari ad € 157,52) e per l'università a favore degli studenti universitari iscritti ad anni di corso successivi al primo (per un valore complessivo pari ad € 294,38) quando, per la mancanza della scuola o della facoltà del tipo prescelto nel Comune di residenza della famiglia, gli studenti frequentano corsi di studio in località diversa; inoltre alla fine della sessione d'esami del primo anno accademico è attribuito l'ulteriore importo pari alla differenza tra il maggiore importo spettante rispetto a quello già percepito a titolo di anticipo nel mese di dicembre (per un valore complessivo pari ad € 178,18).

La maggiorazione spettante per il primo anno di corso universitario viene corrisposta unitamente all'importo "a conguaglio" sopra indicato, vale a dire con decorrenza dal mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento, qualora ricorrano i presupposti.

Si precisa altresì che:

al personale cessato dal servizio sono riconosciute a richiesta le provvidenze di cui alla presente Policy purché gli interessati siano in servizio al momento della maturazione del diritto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: viene riconosciuta la provvidenza nel caso di superamento dell'anno scolastico, con cessazione dal servizio nei mesi successivi; nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga prima del superamento dell'anno scolastico, la provvidenza non viene riconosciuta)

□ le provvidenze sono erogate anche a beneficio di quei soggetti che, pur avendo già compiuto rispettivamente 21 anni se studenti di scuole medie superiori e 26 anni se studenti universitari, al momento dell'erogazione della medesima, abbiano comunque maturato il diritto alla provvidenza stessa prima del compimento di tali età anagrafiche.

3. ALTRE PROVVIDENZE DA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Di seguito si riportano le ulteriori provvidenze di studio regolate dalla contrattazione aziendale.

A) ASILI NIDO O SCUOLA MATERNA

A beneficio dei figli dei dipendenti in servizio al momento della maturazione del diritto (cioè nel mese di agosto dell'anno scolastico successivo a quello frequentato) iscritti all'asilo nido, (compreso quello aziendale), o alla scuola materna viene corrisposto un importo di € 120,00 a copertura delle spese di frequenza. Si ricorda che al fine di ottenere il pagamento delle suddette provvidenze in regime di totale esenzione fiscale e contributiva il dipendente dovrà trasmettere alla Direzione Personale – Servizio Relazioni con il Personale – Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lugano, 15 – 10126 Torino ovvero all'Ufficio Gestione

Dirigenti la documentazione attestante la spesa sostenuta per la frequenza dell'asilo o della scuola materna. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta la provvidenza non potrà essere erogata.

B) SCUOLA PRIMARIA

A beneficio dei figli dei dipendenti in servizio al momento della maturazione del diritto (cioè nel mese di giugno/luglio dell'anno scolastico di riferimento) che conseguano una valutazione positiva (cioè la promozione) a conclusione della scuola primaria viene corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150,00.

C) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A beneficio dei figli dei dipendenti in servizio al momento della maturazione del diritto (cioè nel mese di giugno/luglio dell'anno scolastico di riferimento) che conseguano il diploma di scuola secondaria di primo grado viene corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150,00.

D) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A beneficio dei figli dei dipendenti in servizio al momento della maturazione del diritto (cioè nel mese di giugno/luglio dell'anno scolastico di riferimento) che conseguano il diploma di scuola secondaria superiore viene corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 200,00.

E) UNIVERSITA'

A decorrere dall'anno accademico 2007-2008 a beneficio dei figli dei dipendenti in servizio al momento della maturazione del diritto (cioè nel mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento) che abbiano conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi per l'anno accademico di riferimento l'importo previsto dal CCNL quale borsa di studio spettante (All. 1) sarà incrementato ad € 245,00.

F) PREMI DI LAUREA

A beneficio dei figli dei dipendenti in servizio al momento della maturazione del diritto che conseguano una laurea magistrale a pieni voti legali viene riconosciuto uno speciale premio di laurea di € 500,00.

Tale premio viene corrisposto nella misura di:

- € 150,00 nel caso di conseguimento, con pieni voti legali, della c.d. laurea breve, o di una laurea di "primo livello",
- € 350,00 per la laurea magistrale conseguita con pieni voti legali dopo aver in precedenza già ottenuto il premio per la laurea di "primo livello".

Tutte le suddette provvidenze sono corrisposte, secondo le modalità di seguito riportate, nel mese di ottobre di ciascun anno, mentre il premio di laurea non prima del pagamento della borsa di studio per l'anno accademico di riferimento quando spettante. Resta inteso che la provvidenza sub E), al ricorrere dei requisiti, viene corrisposta nel mese di marzo di ciascun anno.

4. MODALITA' DI RICHIESTA DELLE PROVVIDENZE

A) BORSE DI STUDIO DA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Per il personale appartenente alle aree professionali e per quello inquadrato nella categoria dei quadri direttivi la corresponsione delle provvidenze di studio in oggetto nelle misure indicate

nell'accluso prospetto (cfr. All. 1), è subordinata alla presentazione delle relative domande che dovranno essere:

a) inserite mediante l'utilizzo della procedura informatica "assegni di studio" disponibile sull'intranet aziendale in PERSONA > GESTIONE PERSONALE > ASSEGNI DI STUDIO se relative a scuole diverse dall'università,

b) inoltrate, utilizzando i moduli allegati alla presente Policy unicamente per le borse di studio relative all'università, alla Direzione Personale – Servizio Relazioni con il Personale - Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lugaro, 15 – 10126 Torino.

Si segnala che le domande per le provvidenze in argomento dovranno essere trasmesse con le modalità di cui sub b) eccezionalmente in caso di impossibilità all'utilizzo della procedura on line.

La domanda per la percezione delle borse di studio:

1) per la frequenza della scuola secondaria di primo e di secondo grado, dovrà essere inserita/prodotta secondo le modalità sub a) o b) a far tempo dal 15 luglio ed entro e non oltre il 30 di settembre di ciascun anno, senza allegare ulteriore documentazione;

2) in caso di iscrizione al primo anno di facoltà universitaria, dovrà essere prodotta secondo le modalità sub b) entro e non oltre il 30 di novembre del medesimo anno accademico, senza allegare ulteriore documentazione;

3) in caso di iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario, e per la corresponsione dell'importo "a conguaglio" per il primo anno accademico, la domanda dovrà essere prodotta secondo le modalità sub b) nel periodo da gennaio ed entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione con indicazione degli esami sostenuti ed il relativo numero di crediti acquisiti nonché il piano di studi seguito entro la suddetta data.

Eccezionalmente, in caso di impossibilità all'utilizzo della procedura on line, e per le borse di studio relative all'università, il personale potrà inoltrare la domanda alla Direzione Personale – Servizio Relazioni con il Personale - Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lugaro, 15 – 10126 Torino utilizzando i moduli allegati alla presente Policy rispettivamente:

All. 4 per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado

All. 6 per l'iscrizione per la prima volta al primo anno di facoltà universitaria

All. 8 per l'iscrizione ad anni successivi al primo di facoltà universitaria o per il conguaglio per il primo anno.

Il personale che presenterà la domanda secondo le modalità di cui sub b) dovrà indicare sulla domanda tassativamente il numero di matricola rilevabile dal cedolino stipendio nonché il numero telefonico aziendale presso cui è reperibile.

Nel caso di frequenza di scuole od Università all'estero, occorre che gli interessati producano altresì apposita dichiarazione del locale Consolato d'Italia, attestante l'equiparazione alla scuola secondaria di primo o di secondo grado italiana ovvero l'equipollenza del titolo universitario conseguibile ad un diploma di laurea italiano (quest'ultima attestazione può essere richiesta anche alle Università italiane).

I Dirigenti dovranno indirizzare le domande per il riconoscimento delle borse di studio direttamente all'Ufficio Gestione Dirigenti entro e non oltre i termini sopra indicati per le singole tipologie, utilizzando esclusivamente la modalità di inoltro cartacea (Allegati 5 – 7 – 9) ed allegando, ove previsto, la documentazione prescritta.

Si evidenzia ad ogni buon fine che le domande per il riconoscimento delle borse di studio presentate oltre i suddetti termini, ovvero relative ad anni antecedenti a quello di riferimento, non dando titolo al beneficio, non saranno prese in considerazione.

B) BORSE DI STUDIO DA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Per il personale appartenente alle aree professionali e per quello inquadrato nella categoria dei quadri direttivi la corresponsione delle provvidenze di studio in oggetto è subordinata alla presentazione/inserimento delle domande mediante l'utilizzo della procedura informatica "assegni di studio" disponibile sull'intranet aziendale in PERSONA > GESTIONE PERSONALE > ASSEGNI DI STUDIO nel periodo dal 15 luglio al 30 di settembre di ciascun anno.

Si precisa che la corresponsione del premio di laurea è subordinata alla presentazione della domanda che deve essere inoltrata entro e non oltre due mesi dal conseguimento del titolo accademico, utilizzando l'allegato modulo, unitamente alla certificazione con indicazione della data

e del punteggio di laurea, e verrà liquidata alla prima scadenza utile (marzo, ottobre e dicembre), ma non prima del pagamento dell'anno accademico di riferimento, quando spettante.

Eccezionalmente in caso di impossibilità all'utilizzo della procedura on line il personale potrà inoltrare la domanda alla Direzione Personale – Servizio Relazioni con il Personale - Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lugaro, 15 – 10126 Torino utilizzando i moduli allegati alla presente Policy rispettivamente:

- All. 2 e 2 bis, rispettivamente per asili nido o scuola materna e per scuola primaria
- All. 4 per scuola secondaria di primo grado e di secondo grado
- All. 10 per il conseguimento della laurea

I Dirigenti dovranno indirizzare le domande per il riconoscimento delle borse di studio direttamente all'Ufficio Gestione Dirigenti entro e non oltre i termini sopra indicati per le singole tipologie, utilizzando esclusivamente la modalità di inoltro cartacea (Allegati 3 e 3 bis – 5 - 11) ed allegando, ove previsto, la documentazione prescritta.

Si evidenzia ad ogni buon fine che le domande per il riconoscimento delle borse di studio presentate oltre i suddetti termini, ovvero relative ad anni antecedenti a quello di riferimento, non dando titolo al beneficio, non saranno prese in considerazione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare i seguenti numeri di telefono dell'Ufficio Amministrazione del Personale: 011-555.9472 - 011-555.4207 - 02-8796.4595 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

A cura

ALBERTO ANELLI

Coordinatore Territoriale

FABI - INTESA SANPAOLO BANCO DI NAPOLI

Area Campania Sud -Calabro Lucana